



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Prot. n. 173056

Roma, - 6 MAR. 2008

- All' Ufficio del Sig. Dirigente Generale Capo del
C.N. VV.F.
Sede
- Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Sede
- All' Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari
Sede
- All' Ufficio Centrale Ispettivo
Sede
- Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le
Politiche di Protezione Civile
Sede
- Alla Direzione Centrale per la Formazione
Roma – Capannelle
- Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica
Roma – Capannelle
- Alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il
Soccorso Tecnico
Sede
- Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali
Sede
- Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
Sede
- Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Sede
- Alla Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi
- Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi
- Alla Direzione del Centro Polifunzionale
Montelibretti–Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale – Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008. Prime istruzioni.

La disciplina in oggetto richiamata ha modificato in parte la legge 23 agosto 2004 n. 243 (c.d. riforma Maroni) ed ha introdotto, in via generale, nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ridisciplinando (articolo 1 punto 5) altresì, le modalità di accesso sia al pensionamento di vecchiaia sia al pensionamento di anzianità.

Ai fini dell'esame dell'applicabilità della predetta disciplina al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si deve tuttavia operare una preliminare distinzione a seconda della tipologia di personale considerato.

A) Ruoli dei Vigili del fuoco, Capi Squadra, Capi Reparto, Ispettori, Sostituti Direttori Antincendi, Direttivi e Dirigenti, Direttivi e Dirigenti medici, Direttivi e Dirigenti ginnico-sportivi

Al personale inquadrato nei su citati ruoli non sono applicabili le novità in materia previdenziale previste dalla recente legge di riforma; ciò in quanto per tale personale resta in vigore (non essendo stato modificato) l'art. 1 comma 8 della L. 243/2004 che espressamente prevede: "Il trattamento previdenziale del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa **speciale** vigente".

Tale esclusione dunque, è stata mantenuta dalla legge di riforma 247/2007 che, si è detto, non ha innovato sul punto (V. anche nota divulgativa dell'Inpdap n. 220/2008 e nota Inpdap del 18 febbraio 2008 n° 1105 di conferma dell'interpretazione offerta sul punto dall'Amministrazione scrivente) limitandosi, all'art. 1 punto 6, a delegare il Governo ad emanare, entro dodici mesi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti ad estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, per il personale predetto, "tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività".

#####

B) Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche: ruolo degli Operatori, Assistenti, Collaboratori e Sostituti Direttori Amministrativo-Contabili, Funzionari Amministrativo-Contabili Direttori

Il personale del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici continua ad essere destinatario della disciplina previdenziale dettata in generale per il personale civile dello Stato; a tal ragione ai dipendenti inquadrati nei predetti ruoli si applicano le nuove regole in materia pensionistica dettate dalla recente legge di riforma (nuovi requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a pensione; introduzione di "finestre di accesso" anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contribuzione; riduzione a due delle finestre di accesso per le pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contributi), di seguito illustrate negli aspetti fondamentali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

• **Nuovi requisiti per le pensioni di anzianità (anzianità anagrafica + anzianità contributiva)**

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, **fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni** al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati nella seguente tabella:

Tab. a)

Anno di collocamento a riposo	Nuovi requisiti anagrafici e contributivi
Dal 01/01/2008 al 30/06/2009	58 anni di età + 35 anni di anzianità contributiva
2010	59 + 36 (quota 95)* 60 + 35 (quota 95)*
2011	60 + 36 (quota 96)* 61 + 35 (quota 96)*
2012	60 + 35 (quota 96)* 61 + 35 (quota 96)*
2013	61 + 36 (quota 97)* 62 + 35 (quota 97)*
2014	61 + 36 (quota 97)* 62 + 35 (quota 97)*

(*) N.B. A decorrere dal 1° luglio 2009, il legislatore ha introdotto il cd “meccanismo delle quote”: una diversa combinazione dei requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (minimo 35 anni), la cui sommatoria deve consentire il raggiungimento della quota minima prevista per l’anno considerato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

- **Nuove “finestre” di accesso al trattamento pensionistico di anzianità**

La normativa in esame, con riferimento alle pensioni di anzianità, con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni, riduce le c.d. “finestre” portandole da quattro a due; di tal guisa l’accesso al pensionamento avverrà con le modalità indicate nella tabella b) sotto riportata.

Tab. b)

Accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni (“cd finestre”)

Maturazione dei requisiti entro:	Decorrenza della pensione:
il 1° semestre	dal 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti
il 2° semestre	dal 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti

Il diritto al trattamento pensionistico si consegue altresì, **indipendentemente** dall’età anagrafica, **in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni**. In tale ipotesi, tuttavia, va posta particolare attenzione alla rilevante novità che la norma in argomento introduce laddove **estende l’accesso programmato (c.d. finestre) anche ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia**, mantenendo però in questo caso le decorrenze di accesso al trattamento di quiescenza previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n. 335/1995 (4 finestre di uscita in luogo delle 2 stabilite dalla “Riforma Maroni”).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Tab. c)

**Accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
("cd. finestre")**

Maturazione dei requisiti entro:	Decorrenza pensione	Decorrenza pensione
1° trimestre	dal 1° luglio (57 anni di età entro 30 giugno)	dal 1° gennaio anno successivo (con età inferiore a 57 anni)
2° trimestre	dal 1° ottobre (57 anni di età entro 30 settembre)	dal 1° gennaio anno successivo (con età inferiore a 57 anni)
3° trimestre	dal 1° gennaio anno successivo	
4° trimestre	dal 1° aprile anno successivo	

Sono di seguito riportate anche le decorrenze per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (tab.d); a tal proposito è il caso di ricordare che per le lavoratrici è previsto il collocamento a riposo a domanda per limiti di età a 60 anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 21 della legge 335/'95.

Tab. d)

Accesso al pensionamento di vecchiaia ("cd. finestre")

Maturazione requisiti entro:	Accesso al pensionamento:
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno successivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

- **Clausola di salvaguardia**

Si precisa, infine, che nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità continua ad applicarsi la previgente normativa, sia con riferimento al possesso dei necessari requisiti che con riferimento alle modalità di accesso.

#####

Tanto premesso nel richiamare l'attenzione circa la rilevanza della materia in argomento, si prega di favorire la massima diffusione presso il personale delle prime istruzioni operative fornite con la presente circolare.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, a seguito della preannunciata emanazione da parte dell'Inpdap, previo assenso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di una ulteriore circolare esplicativa.

La presente circolare, unitamente alla citata prima nota divulgativa dell'Inpdap, è inviata per via telematica, alla casella di posta elettronica degli Uffici in indirizzo ed è rinvenibile inoltre sulla intranet del Dipartimento VV. F, alla voce "risorse Finanziarie", Area I "Trattamento previdenziale ordinario del personale in quiescenza".

Si resta a disposizione per ogni chiarimento che potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronica: rif.tepordinarioquiescenza@vigilfuoco.it ovvero ai seguenti recapiti telefonici: 06/46529064; 06/46529180.

Nicola Lucia/ColDipVVF/BozzaCircPens2008

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dott.ssa C. Latini)